

**LEGGE REGIONALE 29 aprile 1997 n. 16**  
**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 21/05/1997 n. 07**  
**Istituzione della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali.**

**Articolo 1**

**(Istituzione)**

1.

La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle Autonomie locali), al fine di favorire la partecipazione degli Enti locali alla politica regionale, in armonia con i principi enunciati dall'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dall'articolo 8 dello Statuto, istituisce la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

**Articolo 2**

**(Composizione)**

1.

La Conferenza è composta da:

a) i Presidenti delle Province;

b) i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

c) dieci Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essa residente, detratta la somma della popolazione dei Comuni con più di 15.000 abitanti, eletti dalle assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;

d) quattro Presidenti di Comunità Montane, uno per Provincia, eletti dalle assemblee dei Presidenti delle Comunità Montane, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;

e) i Presidenti delle Camere di Commercio.

2.

Alle riunioni della Conferenza partecipano con diritto di parola:

a) il Presidente della Giunta regionale e il Vice Presidente della Giunta regionale;

b) l'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'ordine del giorno;

c) il Presidente della Commissione consiliare competente nella materia oggetto dell'ordine del giorno;

d) il Consigliere regionale proponente o il primo firmatario nel caso in cui la Conferenza esprima il proprio parere su una proposta di legge.

3.

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o, in sua assenza, dal Vicepresidente della Regione.

### **Articolo 3**

#### **(Nomina, durata in carica e sede)**

1.

I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per tutta la durata della legislatura, salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo; a tal fine le designazioni devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta.

2.

I dieci Sindaci rappresentanti dei Comuni con meno di 15.000 abitanti e i quattro Presidenti di Comunità Montana restano in carica per metà legislatura, vengono sostituiti con le stesse modalità elettive di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) e non sono rieleggibili nel corso della medesima legislatura.

3.

La Conferenza ha sede presso la Regione.

### **Articolo 4**

#### **(Convocazione e pubblicità delle sedute)**

1.

La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi.

2.

Essa deve essere convocata ogniqualvolta ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un terzo dei suoi componenti.

3.

Le sedute della Conferenza sono pubbliche.

### **Articolo 5**

#### **(Regolamento)**

1.

La Conferenza opera con la presenza della metà più uno dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti.

2.

La Conferenza adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento, per quanto non previsto dalla presente legge.

## **Articolo 6**

### **(Funzioni)**

1.

La Conferenza è organo consultivo e di cooperazione tra la Regione e le Autonomie locali e, come tale, esprime pareri e formula proposte sulle questioni relative all'attuazione della l. 142/1990 e su ogni disposizione riguardante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli Enti locali e l'attribuzione delle relative risorse, al fine di favorire la semplificazione del procedimento amministrativo, sulla base del principio di sussidiarietà.

2.

Sulle proposte e sui disegni di legge che attribuiscono o delegano agli Enti locali funzioni amministrative la Conferenza si esprime con parere preventivo e obbligatorio entro due mesi dalla loro presentazione. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

3.

La Conferenza può formulare proposte relative alle Autonomie locali da trasmettere alla Conferenza Stato - Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e al Comitato delle Regioni di cui agli articoli 198A, 198B e 198C del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, come modificato dal Trattato dell'Unione Europea.

## **Articolo 7**

### **(Relazione annuale sull'attività della Conferenza)**

1.

Il Presidente della Conferenza riferisce al Consiglio regionale sull'attività della stessa entro il 31 marzo di ogni anno.

## **Articolo 8**

### **(Norma transitoria)**

1.

Il Presidente della Regione provvede alla nomina dei componenti della Conferenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 aprile 1997